

1. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

1.b3) Corsi "full immersion" di lingue straniere della durata di tre o quattro settimane.

Soggetto competente: **Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale (Servizio Istruzione).**

1. FINALITA' DELL'INTERVENTO

L'intervento si pone l'obiettivo di elevare il livello di conoscenza delle lingue straniere attraverso la partecipazione a corsi di lingua "full immersion" all'estero, seguiti presso un ente accreditato ed abilitato al rilascio di certificati riconosciuti a livello internazionale attestanti il livello raggiunto di conoscenza della lingua.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare di una borsa di studio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un'età non superiore ai 20 anni (nel momento in cui è frequentata l'attività formativa);
- essere residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni;
- aver frequentato, al di fuori delle attività scolastiche curricolari, un corso di lingua straniera all'estero della durata di tre o quattro settimane, corrispondenti a 15 o 20 giorni effettivi di attività formativa;
- appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica rientra nelle soglie d'accesso indicate nelle direttive del Fondo giovani.

Si considerano studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione coloro che hanno completato il primo ciclo di istruzione con il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, se risultano iscritti al secondo ciclo di istruzione e formazione.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Sono concesse borse di studio differenziate in relazione alla durata del corso full immersion di lingua straniera e alla condizione economica familiare ICEF, secondo gli importi indicati nella seguente tabella:

CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE SOGLIE DI ACCESSO (Paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo Giovani)	TRE SETIMANE (IN EURO)	QUATTRO SETIMANE (IN EURO)
Tabella 1	1.400	1.800
Tabella 2	840	1.080
Tabella 3	630	810

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda è presentata **entro 30 giorni** dalla conclusione del corso.

La domanda:

- è redatta utilizzando il modello predisposto dal Servizio Istruzione;
- è sottoscritta da uno dei genitori o dalla persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenni o dallo studente stesso se maggiorenne;
- è presentata al seguente indirizzo:

Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale

Ufficio Affari amministrativi ed economici

Via Gilli, n. 3 - Palazzo Istruzione

38121 TRENTO (TN)

Orario di apertura al pubblico:

lunedì e venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.30

martedì, mercoledì e giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.45
dalle ore 14.30 alle ore 15.45

La domanda può essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** la seguente documentazione:

- modulo per detrazione d'imposta per l'anno di competenza;
- copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui la domanda non sia presentata direttamente dallo stesso;
- copia dell'attestazione di frequenza del corso rilasciata dal soggetto attuatore, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Al fine di presentare la **domanda di borsa di studio** è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 24 maggio 2005, n.1015 e successiva modifica, secondo i seguenti criteri:
 - per la domanda di borsa di studio presentata o spedita per posta **entro il 30 giugno**, il reddito e il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata entro giugno 2010, dichiarazione relativa ai redditi 2008 e al patrimonio al 31 dicembre 2008);
 - per la domanda di borsa di studio presentata o spedita **dopo il 30 giugno**, il reddito e il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti all'anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata dopo il 30 giugno 2010, dichiarazione relativa ai redditi 2009 e al patrimonio al 31 dicembre 2009);
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio Istruzione e disponibile all'indirizzo internet: www.perilmiofuturo.it.

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante l'idoneità alla borsa di studio.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale – CAF), è disponibile all'indirizzo internet: http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icef_caf_abilitati.pdf.

L'amministrazione non assume responsabilità per fatti dipendenti da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Le borse di studio sono concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dal Servizio Istruzione.

Il Servizio Istruzione accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; esso individua l'ammontare della borsa di studio e chiede la liquidazione della stessa da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

Entro il giorno 22 di ogni mese, relativamente alle richieste protocollate dal giorno 16 del mese precedente al giorno 15 del mese corrente, il Servizio Istruzione:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione della borsa di studio, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; le borse di studio sono erogate in unica soluzione entro la fine dello stesso mese;
- b) comunica al richiedente che mancano risorse per la liquidazione della borsa di studio in via anticipata, informandolo della possibilità che la borsa di studio sia successivamente concessa qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il Servizio Istruzione adotta, ogni 4 mesi, il provvedimento di concessione delle borse di studio.

La borsa di studio non è cumulabile con i benefici erogati per la medesima finalità dalla Provincia su altre leggi provinciali o da altri enti pubblici o privati.

6. REVOCA DEI BENEFICI

Si procede alla **revoca** dei benefici sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda per la borsa di studio; l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca.

7. INFORMAZIONI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti verrà effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dalla legge 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dalla legge n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento può comportare l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione della borsa di studio, i dati forniti dal richiedente potranno essere comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente il Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale, con sede a Trento, via Gilli n. 3;
- l'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:

0461/497211 - 494349 - 496970

www.perilmiofuturo.it